

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ordinanza
sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione
(Ordinanza di Nagoya, ONag)

del

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 23n capoversi 5 e 6, 23o capoverso 3, 23q capoverso 1 e 26 della legge federale del 1° luglio 1966¹ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);

in esecuzione del Protocollo di Nagoya del 29 ottobre 2010² sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Protocollo di Nagoya),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali a esse associate, la loro utilizzazione e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti da tale utilizzazione.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *risorse genetiche*: materiale genetico avente un valore effettivo o potenziale;
- b. *materiale genetico*: qualsiasi materiale di origine vegetale, animale, microbica o di altro tipo, contenente unità funzionali ereditarie;
- c. *utilizzazione delle risorse genetiche*: attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso

¹ RS 451

² RS 0451.432

l'applicazione della biotecnologia come definita nell'articolo 2 della Convenzione del 5 giugno 1992³ sulla diversità biologica;

- d. *utente*: qualsiasi persona giuridica o fisica che, conformemente al Protocollo di Nagoya, utilizza risorse genetiche o conoscenze tradizionali a esse associate o trae direttamente benefici dalla loro utilizzazione;
- e. *commercializzazione*: vendita di prodotti il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione delle risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali a esse associate nonché altri negozi giuridici relativi all'utilizzazione delle risorse genetiche o alle conoscenze associate e dai quali sono ricavati benefici finanziari, in particolare licenze, contratti di pegno o simili;
- f. *certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale*: un permesso o documento equivalente rilasciato al momento dell'accesso da un'autorità competente conformemente agli articoli 6 paragrafo 3 lettera e nonché 13 capoverso 2 del Protocollo di Nagoya e registrato presso il Centro di scambio d'informazioni sull'accesso e la condivisione dei benefici (*Access and Benefit-sharing Clearing-House* internazionale).

Sezione 2: Esigenze per l'utilizzazione di risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali a esse associate da parte di altre Parti del Protocollo di Nagoya

Art. 3 Obbligo di diligenza

¹ Per adempiere all'obbligo di diligenza secondo l'articolo 23n LPN, l'utente deve registrare, conservare e trasmettere agli utenti successivi le informazioni seguenti:

- a. il certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale rilasciato conformemente alle prescrizioni del Protocollo di Nagoya e, se del caso, informazioni concernenti i diritti di utilizzazione e di trasmissione;
- b. in assenza di un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale, le informazioni seguenti:
 - 1. nome e indirizzo dell'utente,
 - 2. descrizione della risorsa genetica o dell'oggetto e della rispettiva utilizzazione,
 - 3. momento dell'accesso alla risorsa genetica,
 - 4. fonte della risorsa genetica,
 - 5. nome e indirizzo della persona da cui è stata acquisita direttamente la risorsa genetica, momento dell'acquisizione e, se disponibile, attestato della persona da cui risulti che questa ha acquisito legalmente la risorsa genetica per l'utilizzazione prevista e che è autorizzata a trasmetterla,
 - 6. in caso di trasmissione della risorsa genetica, nome e indirizzo degli utenti successivi e momento della trasmissione,

³ RS 0.451.43

7. se necessario, permesso o documento equivalente attestante il consenso informato preventivo della Parte autorizzata del Protocollo di Nagoya e informazioni concernenti i diritti di utilizzazione e di trasmissione,
8. se necessario, prova che sono state stabilite di comune accordo condizioni per la giusta ed equa condivisione dei benefici.

² Se determinate informazioni di cui al capoverso 1 lettera b non sono note e non possono essere ottenute, è necessario indicarne i motivi, conservarli e trasmetterli agli utenti successivi.

³ Nel caso in cui il nome e l'indirizzo della persona di cui al capoverso 1 lettera b cifra 5 sono soggetti al segreto commerciale, questi dati non devono essere trasmessi agli utenti successivi.

⁴ In presenza di una situazione di emergenza riconosciuta a livello internazionale o nazionale in cui sia in pericolo la salute dell'uomo, di animali o di piante oppure l'ambiente, è sufficiente che l'obbligo di diligenza in caso di utilizzazione di risorse genetiche costituite da agenti patogeni od organismi nocivi sia interamente adempiuto solo fino al momento in cui i prodotti il cui sviluppo si basa su queste risorse sono commercializzati.

⁵ Tutte le informazioni di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere conservate come segue e, su richiesta, essere messe a disposizione delle autorità esecutive:

- a. per dieci anni dal termine dell'utilizzazione o dei benefici tratti direttamente dall'utilizzazione; e
- b. finché è conservata la risorsa genetica o il prodotto il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione della risorsa genetica.

Art. 4 Obbligo di notifica

¹ L'utente deve effettuare la notifica secondo l'articolo 23^o capoverso 1 LPN. Quest'ultima deve contenere le informazioni di cui all'articolo 3 capoversi 1 e 2 che sono disponibili al momento della notifica.

² La notifica può essere fatta anche su base volontaria, segnatamente se non è prevista alcuna commercializzazione.

³ A prova dell'avvenuta notifica l'utente riceve un numero di registro.

⁴ Nel caso in cui il rispetto dell'obbligo di diligenza è già attestato nel quadro dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 511/2014⁴ o se risulta tale sulla base di informazioni pubblicate dal Centro di scambio d'informazioni di cui all'articolo 14 del Protocollo di Nagoya, invece delle informazioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 l'utente può notificare all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) il numero di registro del corrispondente attestato o della corrispondente pubblicazione.

⁴ Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utenti risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione dell'Unione, GU L 150 del 20 maggio 2014, pag. 61.

⁵ In concomitanza di una procedura di autorizzazione di messa in commercio, l'utente deve informare l'autorità competente secondo l'articolo 11 se lo sviluppo del prodotto commercializzato si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche soggette agli obblighi di diligenza e di notifica nonché indicare, se del caso, il numero di registro.

Art. 5 Conoscenze tradizionali

All'utente di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche secondo l'articolo 23^p LPN si applicano per analogia gli obblighi di registrazione, conservazione, trasmissione e notifica di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 6 Riconoscimento di migliori prassi

¹ L'UFAM tiene un elenco pubblico delle prassi avvalendosi delle quali gli utenti possono partire dal presupposto che le esigenze di cui agli articoli 3-5 e 8 sono soddisfatte.

² L'aggiunta di una prassi all'elenco avviene su richiesta di un'associazione di utenti o di altre cerchie interessate, nella quale si specifica che la prassi in questione soddisfa le esigenze di cui agli articoli 3-5 e 8. Le modifiche o gli aggiornamenti di una prassi riconosciuta devono essere comunicati all'UFAM.

³ L'UFAM può aggiungere all'elenco una prassi che soddisfi le esigenze di cui agli articoli 3-5 e 8 anche di propria iniziativa.

⁴ Se vi sono indicazioni che, avvalendosi di una prassi riconosciuta, non sono più soddisfatte le esigenze di cui agli articoli 3-5 e 8, l'UFAM stabilisce un termine entro il quale devono essere adottate le misure del caso. Se allo scadere del termine stabilito le esigenze non sono ancora soddisfatte, l'UFAM stralcia la prassi dall'elenco.

Art. 7 Riconoscimento di collezioni

¹ Tenendo conto dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 511/2014⁵, l'UFAM tiene un elenco pubblico di collezioni riconosciute per le quali il detentore garantisce che:

- a. in sede di acquisizione, conservazione e trasmissione di risorse genetiche e delle informazioni a esse associate sono soddisfatte le esigenze di cui agli articoli 3-5 e 8; e
- b. in sede di scambio di risorse genetiche o delle informazioni a esse associate con altre collezioni che non utilizzano le risorse genetiche in questione e non traggono benefici diretti dalla loro utilizzazione, si fa uso di procedure e strumenti standardizzati che garantiscono la tracciabilità e il monitoraggio dello scambio.

⁵ Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utenti risultati dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione dell'Unione, GU L 150 del 20 maggio 2014, pag. 62.

² L'aggiunta di una collezione all'elenco avviene su domanda del detentore della collezione dopo che l'UFAM ha verificato e confermato che la collezione o una determinata parte di essa soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1. L'UFAM può delegare la verifica a terzi.

³ Se vi sono indicazioni che la collezione o una determinata parte di essa non soddisfa più le esigenze di cui al capoverso 1, l'UFAM stabilisce un termine entro il quale devono essere adottate le misure del caso. Se, allo scadere del termine stabilito, le esigenze non sono ancora soddisfatte, l'UFAM stralcia dall'elenco la collezione o la parte interessata.

Sezione 3: Risorse genetiche in Svizzera

Art. 8 Accesso alle risorse genetiche in Svizzera

¹ Quando accede a risorse genetiche in Svizzera, l'utente deve registrare, conservare e trasmettere agli utenti successivi le informazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo dell'utente;
- b. descrizione della risorsa genetica o dell'oggetto e della rispettiva utilizzazione;
- c. momento e luogo dell'accesso alla risorsa genetica;
- d. in caso di acquisizione diretta della risorsa genetica da parte di una persona terza, nome e indirizzo di questa persona e momento dall'acquisizione;
- e. in caso di trasmissione della risorsa genetica, nome e indirizzo degli utenti successivi e data della trasmissione.

² Nel caso in cui il nome e l'indirizzo della persona di cui al capoverso 1 lettera d sono soggetti al segreto commerciale, questi dati non devono essere trasmessi agli utenti successivi.

³ Prima dell'autorizzazione di messa in commercio oppure, se non è necessaria un'autorizzazione, prima della commercializzazione di prodotti il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche, l'utente deve notificare all'UFAM le informazioni di cui al capoverso 1.

⁴ La notifica può essere fatta anche su base volontaria, segnatamente se non è prevista alcuna commercializzazione.

⁵ A prova dell'avvenuta notifica, l'utente riceve un numero di registro e, su richiesta, una certificazione attestante che sono state rispettate le prescrizioni svizzere sull'accesso e sulla condivisione dei benefici.

⁶ Le informazioni di cui al capoverso 1 devono essere conservate conformemente a quanto prescritto nell'articolo 3 capoverso 5 e, su richiesta, messe a disposizione delle autorità esecutive.

⁷ Non sono soggette all'obbligo di notifica di cui al capoverso 3 le risorse genetiche per le quali le informazioni di cui al capoverso 1 sono già state registrate nel quadro di un'altra procedura e messe globalmente a disposizione dell'UFAM.

Art. 9 Conservazione e uso sostenibile

¹ Le domande di aiuto finanziario per la conservazione e l'uso sostenibile di risorse genetiche secondo l'articolo 23*q* capoverso 2 LPN devono essere presentate all'UFAM.

² Possono essere sostenute in particolare le attività di istituti od organizzazioni che conservano, caratterizzano, usano in modo sostenibile risorse genetiche in situ o ex situ oppure impiegano i benefici derivanti dall'utilizzazione di tali risorse per la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti.

³ Su richiesta, le informazioni sulle risorse genetiche per la cui conservazione e uso sostenibile è stato ricevuto un aiuto finanziario devono essere messe a disposizione dell'UFAM.

Sezione 4: Compiti delle autorità**Art. 10** Compiti dell'UFAM

¹ L'UFAM è l'autorità competente e il punto focale per il Protocollo di Nagoya. I suoi compiti consistono in particolare nel:

- a. gestire un centro di scambio di informazioni a livello nazionale (*Access and Benefit-sharing Clearing-House* nazionale);
- b. garantire il collegamento con il Segretariato di cui all'articolo 24 della Convenzione del 5 giugno 1992⁶ sulla diversità biologica e con il centro di scambio d'informazioni a livello internazionale (*Access and Benefit-sharing Clearing-House* internazionale);
- c. adempiere i compiti di cui all'articolo 13 del Protocollo di Nagoya;
- d. garantire lo scambio di informazioni con l'*Access and Benefit-sharing Clearing-House* internazionale di cui all'articolo 14 del Protocollo di Nagoya;
- e. mettere a disposizione, su richiesta di altre Parti del Protocollo di Nagoya, informazioni relative al rispetto dell'obbligo di diligenza; le informazioni confidenziali sono messe a disposizione soltanto se sono garantiti un segreto d'ufficio corrispondente a quello previsto dal diritto svizzero e un'adeguata protezione della personalità;
- f. gestire una banca dati elettronica in cui sono registrate le informazioni relative al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 3–5 e 8;
- g. pubblicare le informazioni di cui all'articolo 23*o* capoverso 2 periodo 2 LPN e altre informazioni non confidenziali relative agli obblighi di cui agli articoli 3–5 e 8;
- h. effettuare una verifica formale delle notifiche secondo gli articoli 4 e 8;

⁶ RS 0.451.43

- i. verificare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 3–5 e 8 in presenza di indicazioni concrete relative alla loro violazione o nel caso in cui effettua controlli a campione; a tal fine, può far capo ai Cantoni;
- j. tenere un elenco pubblico delle migliori prassi, delle collezioni riconosciute e delle altre procedure di cui all'articolo 8 capoverso 7;
- k. provvedere affinché, all'occorrenza, siano organizzati incontri relativi all'esecuzione del Protocollo di Nagoya;
- l. fare rapporto conformemente all'articolo 29 del Protocollo di Nagoya.

² L'UFAM incoraggia gli utenti a condividere su base volontaria, in modo giusto ed equo, i benefici derivanti dall'utilizzazione di risorse genetiche o dalle conoscenze tradizionali a esse associate anche in assenza di un obbligo legale. Si adopera affinché i benefici siano convogliati verso la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti.

Art. 11 Compiti di altre autorità

¹ Le autorità competenti verificano, sulla base di procedure di autorizzazione di messa in commercio conformi alle ordinanze riportate di seguito, se sussiste la prova che l'obbligo di notifica di cui agli articoli 4, 5 e 8 è soddisfatto per i prodotti il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate:

Prodotto	Autorità competente	Ordinanza
a. medicinali (per uso umano e veterinario)	Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic)	Ordinanza del 17 ottobre 2001 ⁷ sui medicinali
b. medicinali immunologici per uso veterinario	Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)	Ordinanza del 17 ottobre 2001 sui medicinali
c. derrate alimentari, additivi, coadiuvanti tecnologici	USAV	Ordinanza del 23 novembre 2005 ⁸ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso
d. prodotti fitosanitari	Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)	Ordinanza del 12 maggio 2010 ⁹ sui prodotti fitosanitari
e. concimi	UFAG	Ordinanza del 10 gennaio 2001 ¹⁰ sui concimi
f. alimenti per animali	UFAG	Ordinanza del 26 ottobre 2011 ¹¹ sugli alimenti per animali
g. materiale vegetale di moltiplicazione destinato a un impiego esclusivamente forestale	UFAM	Ordinanza del 10 settembre 2008 ¹² sull'emissione deliberata nell'ambiente

⁷ RS 812.212.21

⁸ RS 817.02

⁹ RS 916.161

¹⁰ RS 916.171

¹¹ RS 916.307

¹² RS 814.911

Prodotto	Autorità competente	Ordinanza
h. materiale vegetale di moltiplicazione destinato a tutti gli altri impieghi	UFAG	Ordinanza del 7 dicembre 1998 ¹³ sul materiale di moltiplicazione
i. biocidi	Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)	Ordinanza del 18 maggio 2005 ¹⁴ sui biocidi
j. prodotti chimici	UFSP	Ordinanza del 5 giugno 2015 ¹⁵ sui prodotti chimici
k. altri prodotti	UFAM	Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente

² Se all'inizio della procedura non vi è la prova che l'obbligo di notifica è stato adempiuto, le autorità competenti invitano l'utente a fornirla entro il termine della procedura di autorizzazione.

³ Le autorità competenti non rilasciano l'autorizzazione fintantoché l'utente non ha fornito la prova del rispetto dell'obbligo di notifica.

⁴ Le autorità competenti trasmettono all'UFAM le indicazioni che, su richiesta di quest'ultimo, l'utente ha fornito circa il rispetto dell'obbligo di notifica.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 12 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 13 Entrata in vigore

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2016.

² L'articolo 8 entra in vigore il 1° gennaio 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹³ RS 916.151

¹⁴ RS 813.12

¹⁵ RS 813.11

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 17 ottobre 2001¹⁶ sui medicinali

Art. 3 cpv. 1^{bis}

^{1bis} La domanda di omologazione per un medicamento il cui sviluppo si basa su risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate deve inoltre contenere il numero di registro conformemente agli articoli 4 capoverso 3 o 8 capoverso 5 dell'ordinanza di Nagoya del...¹⁷.

Art. 7 cpv. 1^{bis}

^{1bis} L'omologazione di un medicamento il cui sviluppo si basa su risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate è inoltre rilasciata soltanto se è stata fornita la prova del rispetto dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 4 o 8 dell'ordinanza di Nagoya del...¹⁸.

2. Ordinanza del 5 giugno 2015¹⁹ sui prodotti chimici

Art. 2 cpv. 7

⁷ Per l'immissione sul mercato di sostanze e preparati il cui sviluppo si basa su risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya del...²⁰.

3. Ordinanza del 18 maggio 2005²¹ sui biocidi

Art. 3 cpv. 5

⁵ Per l'immissione sul mercato di biocidi il cui sviluppo si basa su risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya del...²².

¹⁶ RS 812.212.21

¹⁷ RS 451.61

¹⁸ RS 451.61

¹⁹ RS 813.11

²⁰ RS 451.61

²¹ RS 813.12

²² RS 451.61

4. Ordinanza del 10 settembre 2008²³ sull'emissione deliberata nell'ambiente

Art. 28 cpv. 2 lett. i

² La domanda deve in particolare comprendere i seguenti dati:

- i. per organismi costituiti dall'utilizzazione di risorse genetiche o il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche, il numero di registro conformemente all'articolo 4 capoverso 3 o 8 capoverso 5 dell'ordinanza di Nagoya del...²⁴.

Art. 29 cpv. 2 lett. h

² La domanda deve in particolare comprendere i seguenti dati:

- h. per organismi derivanti dall'utilizzazione di risorse genetiche o il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, il numero di registro conformemente all'articolo 4 capoverso 3 o 8 capoverso 5 dell'ordinanza di Nagoya del...²⁵.

Art. 30 cpv. 2 lett. g

² La domanda deve in particolare comprendere i seguenti dati:

- g. per organismi derivanti dall'utilizzazione di risorse genetiche o il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, il numero di registro conformemente all'articolo 4 capoverso 3 o 8 capoverso 5 dell'ordinanza di Nagoya del...²⁶.

Art. 44 cpv. 1 lett. e

¹ L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione autorizza la messa in commercio tenendo conto dei pareri presentati dalle parti e dai servizi specializzati se dalla valutazione della domanda risulta che:

- e. per organismi costituiti derivanti dall'utilizzazione di risorse genetiche o il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, è stato adempiuto l'obbligo di notifica di cui all'articolo 4 o 8 capoverso 3 dell'ordinanza di Nagoya del...²⁷.

²³ RS **814.911**

²⁴ RS **451.61**

²⁵ RS **451.61**

²⁶ RS **451.61**

²⁷ RS **451.61**

5. Ordinanza del 23 novembre 2005²⁸ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso

Art. 5 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Per l'immissione in commercio di derrate alimentari il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya del...²⁹.

Art. 22 cpv. 2 lett. b n. 7

² L'autorizzazione è concessa se:

- b. le derrate alimentari, gli additivi e i coadiuvanti tecnologici che sono OGM, li contengono o ne sono stati ricavati adempiono le condizioni previste nelle seguenti leggi:
 7. legge del 1° luglio 1966³⁰ sulla protezione della natura e del paesaggio.

6. Ordinanza del 7 dicembre 1998³¹ sul materiale di moltiplicazione

Art. 9b cpv. 2^{bis}

^{2bis} Per la messa in commercio di materiale proveniente da varietà geneticamente modificate il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya del...³².

Art. 14 cpv. 6

⁶ Per la commercializzazione di materiale vegetale di moltiplicazione il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya del...³³.

7. Ordinanza del 12 maggio 2010³⁴ sui prodotti fitosanitari

Art. 14 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Per l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya del...³⁵.

²⁸ RS 817.02

²⁹ RS 451.61

³⁰ RS 451

³¹ RS 916.151

³² RS 451.61

³³ RS 451.61

³⁴ RS 916.161

³⁵ RS 451.61

8. Ordinanza del 10 gennaio 2001³⁶ sui concimi

Art. 3 cpv. 2

² Per l'immissione in commercio di concimi il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya del...³⁷.

9. Ordinanza del 26 ottobre 2011³⁸ sugli alimenti per animali

Art. 7 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Per l'immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya del...³⁹.

Art. 19 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Per l'immissione sul mercato di additivi per alimenti per animali e premiscele il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya del...⁴⁰.

Art. 61 cpv. 4

⁴ Per l'immissione sul mercato di alimenti geneticamente modificati per animali il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza di Nagoya del...⁴¹.

36 RS **916.171**

37 RS **451.61**

38 RS **916.307**

39 RS **451.61**

40 RS **451.61**

41 RS **451.61**